



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SEZIONE 1 Via F. Calvosa, 1 - <http://gdp.giustizia.it/>

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
VIA CICERONE 90
LATINA

PREFETTO DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ FROSINONE
03100 FAX 0775/218613

Avv. **GISELLA DONATI**
PALAZZO BROLETTO, PIAZZA PAOLO VI
29
BRESCIA

PREFETTURA DI AREZZO
PIAZZA POGGIO DEL SOLE, 1
52100 AREZZO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2319/2018** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **FRANCO GIULIA**

Depositata Sentenza Numero: **131/2019**

in data : **14/02/2019**

Frosinone 21/02/2019


IL CANCELLIERE

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Convenuto Principale

PREFETTO DI FROSINONE

Difeso da:

Convenuto Secondario

PREFETTURA DI AREZZO

Difeso da:

Convenuto Secondario

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Difeso da:

GISELLA DONATI

vedi P.Q.M. allegato

Frosinone 21/02/2019


IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

N. 131/2018 SENT
N. 2319/18 R.A.C.
N. 101/2018 CRON
N. _____ REP

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta la n. 2319/2018

_____ in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA
_____ in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
domiciliata in _____) via _____ presso lo studio dell' avv. Roberto
Iacovacci che la rappresenta e difende giusta delega a margine all' atto di
citazione ,

- attore -

CONTRO

Ministero dell'Interno - Prefettura di Frosinone , in persona del Vice
Prefetto Aggiunto dott.ssa Silvana Zampa in funzione di Dirigente Reggente dell'
Area III , giusta ordinanza prefettizia n. 15597 del 02 luglio 2018 ed
elettivamente domiciliato presso la sede della Prefettura di Frosinone in Piazza
della Libertà

- convenuta -

Prefettura di Arezzo in persona del Prefetto p.t. elettivamente domiciliata in
Arezzo piazza Poggio del Sole , 1 rappresentata e difesa dalla dott.ssa Rosalba
Guarino , dirigente Area III , giusto decreto Prefettizio n. 20187235/gab del
08.10.2018

-convenuta-

Provincia di Brescia in persona del presidente p.t. dott. Samuele Alghisi con sede in Brescia Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 rappresentata e difesa dall'avvocatura provinciale giusta delega a margine dell'atto introduttivo;

-convenuta-

Oggetto: opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071 2018 00674598 85 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni .

CONCLUSIONI

Parti concludevano riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi da intendersi qui integralmente trascritte, chiedendone l'accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente depositato l'attore proponeva opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 071 2018 00674598 85 000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia relativa a presunte violazioni del codice della strada – enti impositori Prefettura di Arezzo, Prefettura di Frosinone, Provincia di Brescia . A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità della iscrizione a ruolo per difetto di valido titolo esecutivo , illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e prescrizione, illegittima duplicazione della sanzione . Pertanto ritenendo illegittima la cartella impugnata, concludeva come in epigrafe. Le Prefetture di Arezzo e di Frosinone in persona dei Prefetti p. t. regolarmente citate si costituivano in giudizio producendo copia delle relate di notifica dei verbali presupposti. Anche la Provincia di Arezzo si costituiva in giudizio depositando copia della relata di notifica del verbale presupposto alla cartella chiedendo il rigetto della domanda . All'udienza di discussione assenti

le parti convenute , il Giudice verificata la regolarità del contraddittorio, sulle conclusioni di parte attrice tratteneva la causa in decisione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente va dichiarata la tempestività dell'opposizione ex art. 615 cpc (non soggetta a termine) e l' ammissibilità dell' opposizione introdotta ai sensi del comma 1 , art. 615 cpc alla luce della consolidata giurisprudenza della cassazione (Cass. 12412/16). Sussiste del pari la competenza del giudice di pace adito in relazione al credito, vantato con la cartella in esame , trattandosi di violazioni al CDS . Ciò detto ed esaminate le argomentazioni del ricorrente, si ritiene l'opposizione fondata e dunque meritevole di accoglimento. Va rilevato che la mancanza del titolo esecutivo , nel caso di specie la mancata notifica dei verbali di violazione al cds è sicuramente un elemento impeditivo dell' esecuzione. Per la Cassazione *"Peraltro, qualora l'opponente deduca, come nella specie, il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 cod. strada o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione"*(Cass. 18 luglio 2005, n. 1514). La cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo , costituisce la fase finale di un procedimento amministrativo volto al recupero delle somme . la cartella esattoriale per poter esistere deve essere sorretta da atti endoprocessuali necessariamente richiesti dalla legge. Nella fattispecie de qua occorre che la PA provi di aver regolarmente redatto i verbali de quibus e che gli stessi siano stati regolarmente notificati al ricorrente nei termini di legge. Nella fattispecie in oggetto le parti convenute hanno prodotto copie semplici delle relate di

notifica di cui l'attore contesta l'autenticità. Sul punto si è espressa la Cassazione con sentenza n. 5077/2017: "Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004). L'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata - che il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto - non è stata provata. L'impugnazione delle fotocopie, ritualmente proposta, impone al giudice di non poter fondare la propria decisione su detti atti e di non poterli considerare con la conseguente declaratoria di mancanza di prova della pretesa creditizia del resistente. Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco definitivamente pronunciando, così dispone:

-accoglie l'opposizione, annulla la cartella esattoriale n. 071 2018 00674598 85

000 ;

- compensa le spese di lite .

Così deciso in Frosinone il 10.02.2019

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. ...
[Handwritten signature]

GIUDICE DI PACE di FROSINONE
DEPOSITATO
14 FEB 2019
IL CANCELLIERI
[Handwritten signature]